



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE “EUCLIDE”

C.da Monoscalco - 89035 Bova Marina Segreteria tel. 0965/499401 fax 0965-499400

Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - C.F.: 92002670807

Sezioni: Liceo Scientifico - I.T. per Geometri - I.T. Commerciale - Informatica e Telecomunicazioni - I.P. Alberghiero (Diurno e Serale)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(Delibera del Consiglio d'Istituto n°1 del 18 settembre 2019 a.s. 2019/2020)

Preambolo.

1. L'attività formativa dell'Istituto Istruzione Superiore “EUCLIDE” di Bova Marina (RC) s'ispira ad alcuni principi fondamentali:
 - la stretta relazione fra istruzione e educazione;
 - la complementarità fra educazione e autoeducazione;
 - la consapevolezza che si può apprendere facendo e studiando.
2. Il nostro istituto mira alla formazione della persona nella sua completezza e non si preoccupa solo degli apprendimenti disciplinari ma offre una gran varietà di occasioni formative prestando particolare attenzione ai bisogni espressi dagli alunni.
3. Il processo educativo diventa così uno scambio fra persone perciò la nostra scuola si pone come comunità educante ed autoeducante le cui iniziative sono rivolte alla crescita di tutte le componenti della comunità (alunni, genitori, personale docente e non docente).
4. Si precisa che di solito “provvedimento disciplinare” e “sanzione disciplinare” vengono considerati sinonimi, anche se per provvedimento si intende “una disposizione emanata per un bisogno o interesse collettivo” e per sanzione si intende un “mezzo previsto dall'ordinamento giuridico per colpire chi ha violato una legge/disposizione”.

Art. 1 – Diritti degli studenti.

1. L'Istituto di Istruzione Superiore “EUCLIDE” di Bova Marina (RC) garantisce agli studenti il diritto:
 - a) ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - b) alla prosecuzione della continuità dell'apprendimento;
 - c) alla valorizzazione delle inclinazioni personali, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome;
 - d) ad essere educati al rispetto di sé e degli altri; ad essere guidati e sostenuti nello sviluppare la propria personalità, il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale;
 - e) ad essere messi in condizione di ben conoscere e comprendere i doveri di comportamento, di relazione e civici;

- f) alla promozione della solidarietà tra i suoi componenti;
- g) alla tutela della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (sulla privacy) e sue modifiche ed integrazioni e alla normativa vigente.
- h) di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- i) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto attraverso un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico;
- j) a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- k) alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto;
- l) al rispetto dell'identità culturale e religiosa delle comunità cui appartengono;
- m) di riunirsi in assemblea, a livello di Classe e di Istituto;
- n) di associazione e di svolgere iniziative all'interno dell'Istituto, utilizzandone i locali.

2. Il Dirigente Scolastico può informare periodicamente le famiglie sui principali problemi dell'Istituto tramite comunicazioni scritte (note informative) o eventualmente riunioni dei genitori. I Genitori hanno diritto di avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli anche direttamente dagli insegnanti ed il dovere di accedere quotidianamente al Registro Elettronico (RE).

Art. 2 – Doveri degli studenti.

1. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento.

2. Gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e alle consegne domestiche;
- b) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro Compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
- c) mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 249/1998), (uniformando i comportamenti a principi di rispetto e di apertura, anche solidale, nei riguardi di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica ed agire secondo lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti del personale e dei compagni);
- d) osservare le disposizioni di legge, i Regolamenti e le Norme di Sicurezza, nonché le prescrizioni che vengono indicate dall'Istituto;
- e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a se stessi, agli altri, al patrimonio dell'Istituto o di terzi;
- f) condividere, con le altre componenti l'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, anche deponendo i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori, come importante fattore di qualità della vita della comunità;
- g) utilizzare un abbigliamento consono alla Istituzione Scolastica.

3. Gli studenti sono tenuti infine a rispettare quanto espressamente riportato nel Regolamento d'Istituto.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento di disciplina degli alunni individua, ai sensi della normativa vigente:
 - a) i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai propri doveri;
 - b) le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari, secondo i principi e i criteri di cui ai successivi articoli;
 - c) gli organi competenti a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
 - d) il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione;
 - e) le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 4 – Finalità e principi.

1. I provvedimenti disciplinari, accanto al tradizionale intento punitivo, hanno una finalità preventiva e soprattutto educativa e costruttiva, sono rivolti ai comportamenti, non alle persone.
2. Inoltre tendono:
 - a) al rafforzamento del senso di responsabilità, del rispetto di sé e degli altri;
 - b) al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - c) al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto.
4. La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ciascun studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, ma influirà sulla valutazione relativa al comportamento in conformità all'art. 2 del D.L. 1 settembre 2008 n. 137 convertito in legge n. 169 il 30 ottobre 2008, in quanto la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili, per come stabilito dal Consiglio di Classe.
9. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici (15) giorni sono adottati dal Consiglio di Classe nella sua interezza.

- 11.** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici (15) giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- 12.** Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia, l'Istituto può promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente potrà essere tenuto a frequentare la scuola, ad impegnarsi in attività di studio e/o di ricerca o in attività alternative di pubblica utilità da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare su indicazione dell'organo che ha irrogato la sanzione.
- 13.** Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 14.** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- 15.** In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- 16.** Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
- 17.** Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 10 e 11 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- 18.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 19.** Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze gravi e gravissime commesse dagli allievi fuori dalla scuola, ma espressamente collegate ad essa.
- 20.** La segnalazione di comportamenti contrari ai Regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.
- 21.** Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del c.p..

Art. 5 – Mancanze disciplinari.

- 1.** In relazione ai doveri che gravano sugli studenti, si individuano qui di seguito i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, ritenute più prevedibili e ricorrenti, con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente ad irrogarle.
- 2.** Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, stage, PCTO., visite didattiche ed in tutte le attività collegate comunque alla vita della scuola ed inserite nel PTOF.

3. Sono considerati comportamenti che individuano mancanze disciplinari:

• violazione dei doveri di frequenza e studio

- a) ritardi non giustificati entro il 3° giorno successivo;
- b) ritardi al rientro intervallo o al cambio dell'ora;
- c) assenze non giustificate al rientro (entro 3 giorni);
- d) ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati;
- e) mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne;
- f) allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze;
- g) reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti (almeno tre richiami scritti sul registro elettronico);
- h) allontanamento non autorizzato dall'Istituto o da altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche;

• violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione

- i) frequentare irregolarmente le lezioni;
- j) mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli studenti dell'Istituto;
- k) non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni;
- l) utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico;
- m) utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico;
- n) consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni;
- o) ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche;
- p) mancato rispetto dei tempi previsti per la firma delle comunicazioni tra scuola e famiglia;
- q) mancanza del libretto personale, dei libri dell'Istituto e dei sussidi didattici necessari alle lezioni;
- r) comportamento scorretto e/o maleducato che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica, impedendo ai compagni di classe di seguire con attenzione;
- s) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- t) accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione;
- u) comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio nell'ambito di attività scolastiche;
- v) abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indirette (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola;
- w) ricorso alla violenza;
- x) contraffazione del libretto personale;
- y) sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto;
- z) violazione del divieto di fumo;
- aa) violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri;
- bb) violazione del divieto di introduzione ed uso di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto.
- cc) violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;

- dd) atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità della/e persona/e (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva), costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- ee) reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti;

• violazione dei doveri di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

- ff) mancata esposizione del cartellino identificativo
- ff1) detenzione e/o utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante l'attività didattica senza autorizzazione;
- gg) scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli stessi studenti;
- hh) indebito utilizzo delle uscite di sicurezza o stazionamento dinanzi a uscite di sicurezza o scale;
- ii) comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza;
- jj) reiterata dimenticanza del vestiario di laboratorio;
- kk) mancato rispetto delle norme a tutela della privacy;
- kk1) mancato rispetto norme anti-Covid;
- ll) utilizzo improprio di cose con rischi non gravi e/o gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto;
- mm) atti costituenti reato;
- nn) reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti;

• violazioni dei doveri di corretto utilizzo delle strutture e dotazioni dell'istituto, di concorso alla cura dell'ambiente scolastico e di rispetto dei beni di terzi

- oo) incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola;
- pp) utilizzo scorretto di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;
- qq) danneggiamento volontario di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche (compresi i mezzi di trasporto, previa denuncia del titolare), palesemente riconducibile ad atto vandalico;
- rr) sottrazione indebita di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche;
- ss) introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza;
- tt) reiterare comportamenti scorretti cui ai punti precedenti.

4. Nei casi di fatti od omissioni non compresi nell'elenco, e/o che siano riconducibili a violazioni di doveri, gli organi scolastici procederanno, per quanto di competenza di ognuno, secondo criteri di analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Elementi di valutazione della gravità delle mancanze sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- la persistenza nel commettere mancanze anche di indole diversa;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;
- l'entità del danno arrecato o del pericolo generato.

Art. 6 – Misure disciplinari.

1. Come già ribadito, le misure disciplinari hanno una funzione educativa, e quindi destinate soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'Istituto è chiamato in primo luogo a prevenire e non semplicemente a punire. Le misure devono essere temporanee e proporzionali all'infrazione/mancanza compiuta, e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e poter tendere al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (come ad esempio: volontariato; attività di biblioteca e di ricerca; pulizia dei locali; piccole manutenzioni; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di corsi di formazione; produzione di elaborati che riflettano sugli episodi sanzionati).

2. Gli studenti che violano i propri doveri, incorrendo nelle mancanze disciplinari di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari graduati:

• Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto con comunicazione alla famiglia sul diario dello studente;
- c) richiamo scritto sul registro elettronico con eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia;
- d) richiamo scritto del Dirigente Scolastico, dopo atto deliberativo del Consiglio di Classe, da inviare ai genitori;
- e) accompagnamento in classe in caso di terzo ritardo;
- f) consegne da svolgere in classe e/o a casa;
- g) pulizia delle suppellettili e delle attrezzature imbrattate;
- h) ripristino del danno arrecato e/o rimborso del costo sostenuto dall'Istituto;

• Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo inferiore a 15 giorni

- i) sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza, per periodi non superiori a quindici (15) giorni in caso di gravi e/o reiterate mancanze disciplinari;

• Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato

- j) sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni, per mancanze disciplinari o comportamenti di particolare gravità e rilevanza educativa e sociale;
- k) allontanamento dalla comunità scolastica (ad esempio sino al termine delle lezioni) per aver compiuto reati che violano la dignità e il rispetto della persona o in presenza di pericolo per le persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo;
- l) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al punto l) o di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale.

3. Nel caso in cui con la stessa azione vengono commesse più mancanze, si applicano le sanzioni previste per tutte le mancanze rilevate.

4. Nel caso in cui la stessa mancanza sia stata commessa da tutti gli studenti presenti in quel

momento nella classe, le sanzioni non saranno applicate agli alunni assenti per l'intera giornata.

5. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili in attività alternative.
6. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude sanzioni più gravi di natura patrimoniale, civile e penale, previa denuncia del fatto all'Autorità competente qualora ne sussistano i presupposti.
7. L'irrogazione delle sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta ai sensi della normativa vigente.
8. I provvedimenti disciplinari sono riportati sulla scheda personale dell'alunno e/o allegati al suo fascicolo.
9. Le sanzioni disciplinari non sono considerati "dati sensibili" come inteso dal D. Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si utilizza la formula "omissis" come prevede il disposto D. Lgs. 196/03 e il D.M. 306/07.

Art. 7 – Organi disciplinari.

1. Gli Organi competenti ad infliggere le sanzioni sono:
 - il singolo Docente;
 - il Coordinatore di Classe;
 - il Dirigente Scolastico;
 - il Consiglio di Classe nella sua interezza (allargato alle componenti genitori e studenti);
 - il Consiglio d'Istituto;
 - la Commissione d'Esame per mancanza disciplinare commessa durante la sessione d'esame, da individuarsi di volta in volta.
2. L'Organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'Organo inferiore.

Art. 8 – Correlazione tra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti.

1. Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo che, in riferimento agli articoli precedenti, riporta la correlazione tra mancanza, sanzioni e organi disciplinari eroganti (esclusa la Commissione d'Esame).

Macro area mancanze: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI FREQUENZA E STUDIO			
lett.	MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
a	Ritardi non giustificati entro il 3° giorno successivo	Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia sul diario dello studente /RE	Coordinatore di Classe
b	Ritardi al rientro intervallo o al cambio dell'ora	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe
c	Assenze non giustificate al rientro (entro 3 giorni)	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
d	Ripetute e/o sistematiche assenze dalle lezioni e/o ritardi non motivati	Richiamo scritto sul registro elettronico con convocazione della famiglia	Docente Coordinatore di Classe
e	Mancato rispetto degli impegni scolastici e delle consegne	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe

f	Allontanamento non autorizzato dall'aula o da altro ambiente, durante le attività didattiche, rimanendo all'interno dell'Istituto o nelle sue pertinenze	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe
g	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti <u>(almeno tre richiami scritti sul registro elettronico)</u>	Richiamo scritto del Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore, o rinvio al Consiglio di Classe per sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
h	Allontanamento non autorizzato dall'Istituto o da altro ambiente, durante lo svolgimento di attività didattiche	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico

Macro area mancanze: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE

lett.	MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
i	Frequentare irregolarmente le lezioni	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Dirigente Scolastico
j	Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ausiliario e degli studenti dell'Istituto	Richiamo scritto del Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore, o rinvio al Consiglio di Classe per sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
k	Non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell'esercizio delle loro funzioni	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
l	Utilizzo di espressioni non consone al contesto scolastico	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
m	Utilizzo di abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale, privato o in classe	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
n	Consumo di bevande e cibo all'interno della classe durante le lezioni, senza autorizzazione del docente	Richiamo verbale, privato o in classe, o richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
o	Ricorso a linguaggio blasfemo in ambito scolastico o durante le attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione di 5 giorni senza obbligo di frequenza	Docente Coordinatore di Classe Consiglio di Classe
p	Mancato rispetto dei tempi previsti per la firma delle comunicazioni tra scuola e famiglia	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe
q	Mancanza del libretto personale, dei libri dell'Istituto e dei sussidi didattici necessari alle lezioni	Richiamo verbale o richiamo scritto sul registro elettronico con pagamento danno	Coordinatore di Classe o Dirigente Scolastico
r	Comportamento scorretto e/o maleducato che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica, impedendo ai compagni di classe di seguire con attenzione	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
s	Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es. spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.)	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico

t	Accedere alle aule speciali, laboratori, spogliatoi, sala insegnanti, palestra senza opportuna autorizzazione	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
u	Comportamento e/o linguaggio non rispettoso e/o offensivo e/o intollerante e/o intimidatorio nell'ambito di attività scolastiche	Richiamo scritto del Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore, o rinvio al Consiglio di Classe per sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
v	Abusare in modo sistematico di potere e rendersi responsabili di prepotenze dirette (molestie esplicite) e/o indiretta (molestie nascoste) ai danni di uno o più compagni di scuola	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni o sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
w	Ricorso alla violenza	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni o sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
x	Contraffazione del libretto personale e/o di comunicazioni tra scuola e famiglia	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
y	Sottrazione e/o danneggiamento di documenti dell'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni o sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
z	Violazione del divieto di fumo	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
		Sanzioni previste dalle norme di legge	Dirigente Scolastico
aa	Violazione del divieto di uso e/o introduzione di materiali e sostanze non lecite, di oggetti pericolosi per sé o per gli altri	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto
bb	Violazione del divieto di uso di sostanze alcoliche durante l'orario scolastico e/o all'interno dei locali dell'Istituto.	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto

cc	Violazione del divieto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto
dd	Atti costituenti reato che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pongono in pericolo l'incolumità della/e persona/e (anche in casi di particolare gravità o pericolo, pur senza recidiva), costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto
ee	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico e sanzione commisurata alla gravità della mancanza come ad esempio l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

Macro area mancanze: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

lett.	MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
ff	Mancata esposizione del cartellino identificativo	Richiamo scritto sul registro elettronico e <u>dopo il terzo richiamo</u> sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
ff1	Detenzione e/o utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante l'attività didattica senza autorizzazione	Richiamo scritto sul registro elettronico e <u>dopo il terzo richiamo</u> sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
gg	Scattare foto, effettuare registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. La violazione di tale disposizione comporterà anche il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine dell'Istituto e della dignità degli operatori scolastici o degli studenti	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni o sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
hh	Indebito utilizzo delle uscite di sicurezza o stazionamento dinanzi a uscite di sicurezza o scale	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe Dirigente scolastico

ii	Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
jj	Reiterata dimenticanza dell'abbigliamento da laboratorio (Tuta, Camice, Divisa di Sala, Cucina e Ricevimento)	Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
kk	Mancato rispetto delle norme a tutela della privacy	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
kk1	Mancato rispetto delle norme anti-Covid	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
ll	Utilizzo improprio di cose con rischi non gravi e/o gravi per la sicurezza delle persone, dei beni o dell'Istituto	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
mm	Atti costituenti reato	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni superiore a quindici (15) giorni	Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto
nn	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico e sanzione commisurata alla gravità della mancanza come ad esempio l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

Macro area mancanze: VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DOTAZIONI DELL'ISTITUTO, DI CONCORSO ALLA CURA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO E DI RISPETTO DEI BENI DI TERZI

lett.	MANCANZA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
oo	Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni dell'Istituto o di terzi nell'ambito della scuola	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
pp	Utilizzo scorretto di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
qq	Danneggiamento volontario di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche, palesemente riconducibile ad atto vandalico	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

rr	Sottrazione indebita di beni dell'Istituto e/o di altri soggetti durante le attività scolastiche	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
ss	Introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico dell'Istituto protetto da misure di sicurezza	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni superiore a quindici (15) giorni o allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
tt	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	Richiamo scritto sul registro elettronico e sanzione commisurata alla gravità della mancanza come ad esempio l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

Art. 9 – Procedimento disciplinare.

1. Essendo il procedimento disciplinare un'azione di natura amministrativa, vi si applicano i principi di imparzialità e trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, assicurando “il diritto di difesa degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, all’esito del quale la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l’irrogazione”.
2. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - fase iniziale: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
 - fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
 - fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.
3. Per le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il Docente o il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno, dopo aver sentito, per vie brevi, l'allievo interessato nell'espone le proprie eventuali giustificazioni, attiva immediatamente il relativo provvedimento che andrà annotato nel libretto personale dello studente e nel registro elettronico e motivato con l'indicazione della natura della mancanza commessa.
4. Sarà cura del Coordinatore di Classe verificare periodicamente se vi sono reiterazioni di mancanze disciplinari da parte degli studenti nel registro elettronico.
5. Inoltre, a seguito del Patto educativo di corresponsabilità, che impegna le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con l'Istituto i nuclei fondanti dell'azione educativa ed il rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti, è necessario e doveroso che i genitori firmino, per presa visione, i provvedimenti che dovessero essere emanati dall'organo sanzionatorio.

6. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui al punto 3 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare / sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

7. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e/o fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Coordinatore di Classe e/o il Docente che ha scoperto il fatto illecito annota l'accaduto nel registro elettronico ed informa il Dirigente Scolastico o il Presidente della Commissione d'Esame.

8. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Coordinatore di Classe, e supportato dal responsabile del procedimento, deve:

- compiere sommari accertamenti sui fatti accaduti, individuando il/i responsabile/i;
- formulare la contestazione di addebito, fondata su circostanze precise documentali e testimoniali;
- trasmettere l'atto di avvio del procedimento disciplinare allo studente e, se minorenni, anche ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma), con deposito degli estremi agli atti dell'Istituto;
- convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti.

9. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può chiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola e/o socialmente utili, previo consenso del Consiglio di Classe.

10. La lettera di avvio del procedimento disciplinare formulata dal Dirigente Scolastico deve riportare:

- la contestazione di addebito;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità finale dell'adozione del provvedimento
- la data e l'ora di convocazione;
- l'indicazione della facoltà di presentare, entro tale data, eventuali memorie difensive;
- l'indicazione della facoltà di presentarsi alla convocazione accompagnato da un genitore/tutore, se lo studente è minorenni;
- il termine di chiusura del procedimento.

11. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'avvio del procedimento come controinteressati.

12. Il giorno fissato per la convocazione, di norma entro il termine massimo di cinque (5) giorni dall'avvenuta notifica al Dirigente Scolastico, l'organo competente, sentiti i fatti e acquisite le giustificazioni scritte e orali addotte dall'interessato, delibera la sanzione o l'archiviazione, alla luce della normativa vigente in materia. L'eventuale sanzione verrà riportata nel registro elettronico con

l'indicazione della natura della mancanza commessa.

13. Entro cinque (5) giorni dalla delibera, il Dirigente Scolastico consegna all'interessato il provvedimento contenente l'archiviazione del procedimento o l'entità della sanzione (e le eventuali sanzioni accessorie) con le relative motivazioni, la decorrenza e la durata della sanzione e il termine e l'Organo di Garanzia interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

14. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

15. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'Esame che si sostituisce all'organo collegiale.

16. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

17. In caso di urgenza o particolare gravità, il Dirigente Scolastico può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dall'Istituto, in attesa di espletare le procedure previste.

18. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica dell'insegnante, ma è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 10 – Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari, immediatamente esecutive, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, di cui all'art. 9, che decide nel termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rilevasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

Art. 11 – Organo di Garanzia.

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da 5 membri:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due Docenti designati dal Dirigente Scolastico;
- un rappresentante dei Genitori designato dal Consiglio di Istituto tra i genitori rappresentanti d'Istituto;
- un rappresentante degli Studenti designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti di Istituto;

2. Il Dirigente scolastico designerà contemporaneamente ai membri effettivi dell'Organo di Garanzia interno anche un membro supplente per ciascuna componente, che subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. All'Organo di Garanzia potrà essere invitato il Coordinatore di Classe al fine di delineare un profilo, il più esauriente possibile, dell'alunno a cui sono state fatte le contestazioni di addebito e delle situazioni in cui questi comportamenti si sono manifestati.
4. L'Organo di Garanzia interno resta in carica per tre anni scolastici.
5. Le sedute dell'Organo di Garanzia interno vengono convocate dal Dirigente Scolastico.
6. Le adunanze dell'Organo di Garanzia interno sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
7. Le funzioni dell'Organo di Garanzia interno, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sono:
 - a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
8. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
9. L'Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
10. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, secondo il disposto D.P.R. 235/2007 e successive modifiche e integrazioni. Detta istituzione decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 12 – Patto educativo di corresponsabilità.

1. Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con l'Istituto i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Art. 13 – Didattica a distanza

Norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione:

ARTICOLI	NORMA	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
ART.1	Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla/e piattaforma/e e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe

ART.2	Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.3	Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART. 4	Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.5	Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.6	Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.7	Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.8	Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.9	Rispettare sempre le indicazioni del docente.	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.10	Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.11	La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità;	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.12	Evitare inquadrature diverse dal volto	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.13	Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.14	Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo classe	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.15	Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l'uso da parte del docente	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente Coordinatore di Classe
ART.16	Reiterazione di comportamenti scorretti cui ai punti precedenti	<u>Dopo il terzo richiamo</u> scritto sul registro elettronico, relativo alla violazione dello stesso	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

		articolo, sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	
<i>ART.17</i>	Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni o sospensione temporanea superiore a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d’Istituto
<i>ART.18</i>	Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe	Richiamo scritto sul registro elettronico e sospensione temporanea dalle lezioni, senza frequenza obbligatoria, per periodi non superiori a quindici (15) giorni	Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

Art. 14 – Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento di Disciplina.

- Il testo del presente Regolamento viene:
- affisso all’Albo dell’Istituto;
- inserito nel sito informatico dell’Istituto;

1. Il presente Regolamento di Disciplina entra in vigore a decorrere dal 19 settembre 2019 ed abroga e sostituisce, a tutti gli effetti, il Regolamento precedentemente adottato.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Plutino

Carmela Lucisano